

STATUTO

INNOVATION DATA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FOGGIA FG VIA FRANCESCO
CRISPI 65

Numero REA: FG - 313195

Codice fiscale: 04253440715

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-05-2019 - Statuto completo	2
--	---

quaranta.

Firmato: Michele Bottaccio - Piacquadio Pasquale
- Francesco Pellegrino - Michele AUGELLI (L.S.
Notaio).

Allegato "A" all'atto repertorio n. 100042 raccolta n. 21200

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di FOGGIA la Società cooperativa Sociale denominata **“INNOVATION DATA Società cooperativa sociale”** in breve **“INNODATA Società cooperativa sociale”**.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2099 (trentuno dicembre duemilanovantanove) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività d'impresa, indicate nel successivo art. 4, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4 della legge 381/91.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie anche all'apporto dei soci lavoratori – l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

- a. Attuazione e incentivazione della promozione nella compagine sociale dell'autogestione e degli ideali cooperativi;
- b. Sostenere, sotto qualsiasi forma, di organizzazioni "non profit" e in particolar modo la cooperazione sociale.
- c. Sviluppo tecnologico
 - sviluppo, produzione e commercializzazione di beni e servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
 - consulenza in materia di sicurezza informatica;
 - gestione e manutenzione sistemi di data warehouse ;
 - porting (trasferimento) di software e/o dati da un sistema ad un altro;
 - digitalizzazione e gestione documentale;
 - gestione processi;
 - archiviazione e gestione dati;
 - assistenza sistemistica;
 - attività di produzione, collaudo, noleggio, assistenza tecnica e servizi nel campo del software e hardware, compresa la progettazione e messa in opera di reti informatiche cablate e wireless;
 - attività di redazione e pubblicazione banche dati e servizi on-line;
 - attività di esecuzione di sondaggi d'opinione, marketing, pubblicità, ricerche statistiche e di mercato;
 - attività di costruzione e manutenzione siti internet e portali;
 - attività di distribuzione, installazione, collaudo, assistenza e servizi nel campo delle telecomunicazioni in genere e in particolare di attività di internet service provider, e fornitura di applicazioni remote, centrali telefoniche, sistemi radiomobili cellulari, sistemi radiomobili multiaccesso, sistemi radiomobili di tele-avviso personale, sistemi di localizzazione e di georeferenziazione, sistemi di controllo domotico, sistemi di controllo di allarme, sorveglianza e videosorveglianza;
 - la realizzazione per terzi di opere e contenuti multimediali, su reti internet, di telefonia mobile e su reti televisive analogiche e digitali;
 - la fornitura di servizi telematici e informatici in genere inclusa la progettazione, lo sviluppo, la manutenzione e la fornitura anche in service di software applicativi;
 - attività di produzione radiofonica e/o televisiva e in genere lo sfruttamento attraverso mezzi audio e/o visivi, virtuali, multimediali, dei diritti su opere dell'ingegno ed ogni attività attinente l'informazione, l'intrattenimento, la cultura e la formazione;
 - sviluppo di sistemi web per la messa in atto di interazioni sociali tra

persone, sviluppo di programmi e prodotti multimediali ed in genere di qualsiasi supporto e tecnologia per l'ideazione lo sviluppo e la produzione di attività di interazione tra le persone ed in particolare legate alle attività sportive;

- l'assunzione di rappresentanze di società italiane ed estere per l'assistenza in Italia e all'estero di sistemi avanzati di tecnologia;
- lo studio e la ricerca finalizzati allo sviluppo, alla realizzazione, alla promozione e alla commercializzazione di prodotti e servizi nel campo della tecnologia dell'informatica;
- la promozione di studi, ricerche e iniziative di collaborazione tecnica, economica, scientifica e culturale con enti e/o imprese pubbliche e/o private e/o istituti scolastici e/o Università e/o fondazioni nazionali o estere;
- produzione di software applicativo e tecnico, l'integrazione di sistemi informatici sia hardware che software, la progettazione, l'acquisto, la vendita, l'importazione, l'esportazione, la rappresentanza di apparecchiature elettriche, elettromeccaniche, elettroniche e componenti, di pacchetti di software di base e applicativo, la fornitura di prestazioni di consulenza informatica e organizzativa, l'erogazione di servizi di outsourcing, con esclusione delle attività riservate agli iscritti in albi professionali;
- quanto occorra per lo sviluppo tecnologico dell'industria meccanica, chimica, petrolchimica, biochimica, farmaceutica, dell'energia nucleare, termoelettrica e delle energie sostitutive rinnovabili, dell'industria estrattiva, trasformativa e manifatturiera del carbone, ferro, acciaio, metalli e minerali non ferrosi, dell'industria elettrica ed elettronica, dell'industria alimentare, agricola, zootecnica, ittica, informativa;
- ingegnerizzazione di processi industriali con fornitura di sistemi hardware e software;
- organizzazione e conduzione, per conto proprio e di terzi con la fornitura dei relativi servizi di assistenza, consulenza tecnico-commerciale, di processi industriali, di opere ed impianti di qualsiasi tipo e destinazione nel settore industriale, dei trasporti terrestri, marittimi ed aerei, dell'edilizia, del commercio e delle infrastrutture civili, sanitarie, portuali, stradali, ferroviarie e aeroportuali;
- sviluppo dei processi industriali di trasformazione in generale e di trattamento dei rifiuti, ivi compreso lo svolgimento delle relative e necessarie attività di progettazione, realizzazione, riparazione, trasformazione, miglioramento, ampliamento, avviamento, collaudo e gestione;
- creazione e la commercializzazione di applicativi, strumenti tecnologici, apparati hardware volti allo sviluppo e alla gestione di ambienti digitali innovativi. La commercializzazione potrà avvenire sia con vendita diretta, sia con concessione di licenze d'uso, sia tramite licenze con noleggio a tempo o fornire servizi in Cloud nelle modalità Infrastructure as a Service, Platform as a Service, Software as a Service (SaaS);
- creazione, la gestione e la commercializzazione di piattaforme digitali multi-sided, in ogni loro forma, che facilitino l'interazione tra due o più gruppi di utilizzatori distinti ma interdipendenti;
- creazione, gestione e commercializzazione di soluzioni digitali in ogni loro forma tra cui in modo esemplificativo ma non esaustivo: implementazione di tecnologie di Machine Learning, Intelligenza

Artificiale, Internet delle Cose (IOT), Analisi Predittiva, Realtà Virtuale, Realtà Aumentata, Reti Neurali, Data Mining, Big Data, Reverse Engineering, Clustering, Reti di Trasmissione Dati Innovative;

- l'organizzazione aziendale, l'analisi e la programmazione di procedure e/o di modelli di business per la creazione e la gestione di aziende digitali, dell'industria 4.0 e delle città e delle zone rurali intelligenti;
- creazione, acquisizione, cessione e sfruttamento commerciale in qualsivoglia forma di software di proprietà o acquisito in licenza d'uso;
- lo sfruttamento economico sotto qualsiasi forma di tecnologie, testi, disegni, marchi, brevetti, licenze, prodotti, grafici, informatici e dell'ingegno, anche in concessione o per conto di terzi, relativi all'informatica, alle aziende digitali, all'Industria 4.0 e alle città e zone rurali intelligenti;
- l'organizzazione e gestione di corsi di formazione del personale, di orientamento e professionali in genere, con tutte le attività connesse e consequenziali inerenti;
- la commercializzazione di ogni tipo di infrastruttura, apparecchiatura e tecnologia, informatica, telefonica, telematica hardware e software a supporto tecnico e logistico dei servizi forniti. Potrà anche ideare, sviluppare, registrare e brevettare software di ogni tipo e applicazione e commercializzarle;
- costituire o partecipare a start-up innovative o aziende a forte vocazione digitale. Al fine la società potrà attivare collaborazione nei modi che riterrà più opportuni con Università e con Centri di ricerca sia italiani sia stranieri, anche sul trasferimento tecnologico di soluzioni e piattaforme digitali; compiere tutte le operazioni commerciali (anche import - export industriali, mobiliari ed immobiliari, nel rispetto della corrente normativa legale e regolamentare, ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie o utili;
- servizi di digitalizzazione di documenti, microfilm e altri media, finalizzata alla costituzione di basi di dati digitali e alla messa a punto di servizi a valore aggiunto;
- progettazione, sviluppo ed erogazione di servizi telematici sia di connettività sia di application service provider, con particolare riferimento al supporto di applicazioni e servizi sviluppati dall'impresa per conto di clienti, e all'erogazione di servizi innovativi a valore aggiunto offerti all'utenza delle pubbliche amministrazioni, industriale e domestica;
- consulenza teorica ed applicativa in tutti i settori della scienza informatica;
- produzione, riparazione, manutenzione, condizionamento o rigenerazione, messa in servizio, assistenza tecnica e commercializzazione di: apparati meccanici, elettromeccanici, elettromedicali e di telecomunicazione, impianti di telecomunicazione e reti telematiche (cavo, fibra, radio), sistemi automatici finalizzati all'innovazione tecnologia, apparecchiature e sistemi per il risparmio energetico, monitoraggio ambientale e tele-allarme.

d. Consulenza e servizi alle imprese - Attività di consulenza e di fornitura di servizi alle imprese in materia di strategia industriale e di questioni connesse: tale attività comprende, a titolo esemplificativo, la prestazione ad imprese dei servizi di seguito estesi:

- predisposizione di piani di sviluppo aziendale, di studi di fattibilità di nuove iniziative imprenditoriali, di progetti di rilancio aziendale, di processi

di transizione proprietaria, di valutazioni di azienda, della documentazione

per la partecipazione ai bandi di finanziamento nazionali e/o europei;

- la prestazione di servizi tecnici o commerciali a favore di società ed imprese, quali le ricerche di mercato, il coordinamento, la raccolta e/o la predisposizione di informazioni sul mercato pubblicitario, la consulenza e l'assistenza generale, amministrativa, contabile anche mediante la centralizzazione di servizi e gli acquisti di ogni tipo di bene;

- la locazione e la sub-locazione di immobili e beni sociali;

- la segnalazione di clienti e/o affari nei settori di presenza della società, delle società partecipate o delle imprese associate e/o convenzionate;

- l'ottimizzazione, l'uniformazione e l'armonizzazione delle operatività delle singole imprese controllate, collegate, associate e/o convenzionate attraverso la predisposizione e la fornitura centralizzata di servizi specializzati.

- lo studio, l'ideazione, la realizzazione, la pianificazione e il coordinamento di campagne pubblicitarie, progetti multimediali, attività promozionali e di marketing, concorsi, eventi da proporsi sia attraverso mezzi classici di comunicazione quali televisione, stampa, affissioni, radio, cinema, nonché attraverso qualsiasi altro mezzo e/o media interattivo consentito dall'evoluzione tecnologica quali internet, intranet, extranet, webtv, e-mail, e-commerce, fonia interattiva etc.

- attività pubblicitaria in genere, anche in forma di permuta, su ogni mezzo di informazione e comunicazione, con ogni tecnologia, ed ogni attività connessa, quale organizzazione di eventi, manifestazioni, campagne di sponsorizzazione e promozione, gestione di budget pubblicitari, nonché in genere l'attività di promozione, in qualunque forma e con qualunque mezzo, di attività commerciali;

- la produzione e la vendita di prodotti e servizi multimediali e di opere grafiche per la comunicazione, la pubblicità, il marketing e l'editoria da fruirsi per mezzo di strumenti digitali;

- potrà ideare e sperimentare prodotti, servizi, processi organizzativi e produttivi di carattere innovativo, redigere studi, progetti, piani esecutivi e di fattibilità volti all'avvio, allo sviluppo e al consolidamento di realtà tecnologiche, curare i rapporti con enti, organizzazioni, associazioni, istituti culturali e di ricerca, enti pubblici e privati, centri di progettazione tecnica e istituti universitari;

- potrà partecipare a programmi di cooperazione con soggetti esteri, a gare d'appalto in Italia e all'estero con speciale riferimento ai programmi di studio, ricerca, consulenza, formazione, progettazione e sperimentazione promossi dalle Comunità Economiche Europee e extraeuropee e dagli enti locali e nazionali;

- erogare servizi d'informazione utili all'attività anche in ordine alle opportunità commerciali come offerte e proposte contrattuali e di affari, sia direttamente che mediante la predisposizione e l'accesso a banche dati;

- assistenza tecnico-economica alle imprese per l'ottenimento di finanziamenti e/o contributi a valere su incentivi a livello regionale, nazionale o comunitario;

- progettazione ed erogazione di corsi di formazione e realizzazione di prodotti e servizi per la didattica in presenza e a distanza, anche attraverso metodologie di e-learning su internet, sia per conto terzi sia in veste di agenzia formativa accreditata;

- predisposizione, organizzazione e gestione di indagini, ricerche , ricerche di mercato nel campo dell' informazione, della pubblicit  e della didattica;

e. Servizi di ingegneria

- fornitura di servizi e prestazioni ad elevato contenuto tecnico e professionale quali studi, ricerche, analisi e misurazioni, consulenze, organizzazione e gestione di corsi professionali, inerenti ai settori dell'architettura, dell'ingegneria civile ed industriale, dell'ambiente, del territorio, delle infrastrutture, dell'energia, dell'informazione, della domotica, della sicurezza e della salute sul lavoro e relativo marketing analitico, strategico ed operativo. Studi di fattibilit , ricerche, consulenze, valutazioni di congruit  tecnico economica, di studi di impatto ambientale e di compatibilit  ambientale valutazioni di impatto ambientale, operazioni di recupero e salvaguardia del territorio. Indagini geologiche, geotecniche, idrogeologiche, rilievi topografici, aerofotogrammetrici e di ogni genere e specie con l'utilizzo di qualunque e qualsiasi strumento disponibile sul mercato al momento di conferimento dell'incarico;

- svolgimento di attivit  di monitoraggio di fenomeni di qualsiasi tipo effettuata anche con l'esecuzione di rilievi, indagini, analisi, campionamenti, ispezioni, prospezioni, valutazioni e caratterizzazioni ambientali, chimiche, fisiche, o di altra natura, in ambito civile ed industriale, pubblico e privato;

f. Supporto alle amministrazioni pubbliche e private

- consulenza tecnico-legale in materia di appalti di opere pubbliche e di esecuzione delle opere;

- supporto alle Amministrazioni pubbliche e private in materia di Sicurezza ed Igiene del lavoro;

- supporto alle Amministrazioni pubbliche in materia di verifica dei progetti ai fini della Validazione;

- gestione di contratti, e controllo delle specifiche di commessa, per forniture di opere civili ed industriali, private o di interesse pubblico;

- attivit  di Promotore e/o di Societ  di Progetto in iniziative di Project Finance nel settore pubblico e privato;

- svolgimento di attivit  e funzioni di General Contractor;

- istituzione di rapporti di agenzia e commercializzazione di apparecchiature e sistemi a tecnologia avanzata, strumentazioni, impianti, nella forma "chiavi in mano" nei settori civili ed industriali e di gestione del territorio;

- svolgimento di attivit  di gestione immobiliare, ivi compreso l'acquisto, l'alienazione, la locazione, anche finanziaria, di immobili di qualsiasi tipo ed in particolare di immobili e complessi immobiliari agricoli, urbani ed industriali, nonch  svolgimento di attivit  di recupero, valorizzazione, integrazione nel territorio e di cessione di qualsiasi tipo di immobili;

- erogazione di servizi di informazione e orientamento turistico multilingue, tramite proprio personale e tramite la consultazione di postazioni multimediali e di pannellistica didascalica;

- organizzazione del personale e funzionamento dei servizi di assistenza culturale e di ospitalit , ivi comprese le riproduzioni e le concessioni d 'uso dei beni;

- erogazione di servizi a supporto della fruizione pubblica dei beni, concorrendo al perseguimento delle finalità di valorizzazione;
 - organizzazione di eventi culturali connessi a particolari aspetti dei beni o ad operazioni di recupero, restauro o acquisizione;
 - svolgimento di attività ricreative, cinematografiche e teatrali;
 - organizzazione di incontri e dibattiti pubblici ;
 - organizzazione e gestione secondo le diverse forme contrattuali ed in appalto di servizi turistici, di sorveglianza museale, di guide turistiche, di catalogazione di reperti, di organizzazione e gestione di biblioteche;
 - organizzazione e gestione di incontri, conferenze stampa, meeting point e meeting host, seminari, congressi ed attività formative su argomenti inerenti l'attività della società;
 - elaborazione e cura dell'allestimento di sceneggiature, copioni, palinsesti, allestimenti scenografici, esposizioni, stand, mostre, spettacoli, rassegne e sfilate.
 - essa può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, ritenute dall'organo amministratore necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; può anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.
- g. Operatore nel mercato dei servizi energetici integrati
- costruzione, gestione e manutenzione della pubblica illuminazione; la gestione del verde urbano e stradale; la manutenzione delle strade; la gestione e manutenzione degli edifici comunali;
 - ricerca, studio, progettazione, realizzazione, gestione, anche per conto di terzi, di interventi di risparmio energetico, di uso razionale dell'energia, di riduzione dei consumi energetici, oltre che di sfruttamento delle fonti rinnovabili a livello locale.
 - operare come Energy Service Company (ESCO) avendo come obiettivo il risparmio energetico. A tale scopo la società potrà svolgere, nei confronti di terzi (privati e/o Enti pubblici), attività di consulenza tecnica, amministrativa e progettuale in campo energetico, servizi di ottimizzazione della gestione energetica e dei consumi complessivi e specifici di energia, finalizzati all'adozione di tecniche gestionali ispirate all'uso razionale dell'energia ed allo sfruttamento delle fonti rinnovabili disponibili. In quanto ESCO, la società può anche finanziare direttamente o favorire il finanziamento di investimenti per il perseguimento del risparmio energetico con impianti ad alta efficienza energetica presso gli impianti e le strutture immobiliari proprie e dei clienti/utenti; potrà gestire direttamente o per conto dell'investitore detti investimenti, garantendo efficienza e risparmio energetico; svolgere per conto terzi il servizio energia ed in generale le attività di facility management di immobili, provvedendo all'esercizio, gestione e manutenzione degli impianti termici, elettrici o di altra natura anche come "terzo responsabile";
 - produrre e/o consumare energia da fonti energetiche rinnovabili o assimilate, ovvero la produzione di energia elettrica a mezzo impianti combinati di energia e calore ai sensi della normativa prevista dalle Leggi n. 9 e n. 10 del 9 gennaio 1991 e successive modificazioni, allo scopo della cessione a terzi utilizzatori o per autoconsumi anche dei propri soci. A tale fine potrà dotarsi degli impianti di produzione necessari al

raggiungimento dello scopo sociale sia mediante realizzo in proprio degli stessi, sia acquisendone la proprietà, sia assumendo la gestione di impianti di proprietà di soci o di terzi;

- provvedere alla progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti elettrici o termici, gestione e manutenzione dei detti impianti e l'esercizio della produzione energetica ad essi connessa;
- svolgere attività nei servizi di reti tecnologiche, in particolare quelle energetiche come elettrodotti, teleriscaldamenti, reti gas ed altri vettori, comprese le attività di installazione, allacciamento, collaudo, manutenzione e gestione di impianti inerenti detti servizi, nonché lo svolgimento di attività strumentali, connesse e complementari a quelle indicate.

h. Servizi di editoria e di formazione professionale

- realizzazioni di prodotti e sistemi basati su tecnologia multimediale interattiva per editoria elettronica sia off-line sia in rete;
- servizi integrati per eventi, catering, fornitura di welcome kit, servizi di assistenza, servizi tecnici, fornitura e allestimento stand, fornitura di contenuti audiovisivi, produzione di contenuti audiovisivi e la trasmissione dei contenuti audiovisivi via internet in modalità lineare e non lineare;
- soluzioni integrate per la scuola digitale e specificatamente soluzioni, strumenti e servizi per la scuola digitale: device e soluzioni hardware e software ad uso personale e per gli ambienti di apprendimento; contenuti didattici digitali; strumenti e soluzioni per la gestione organizzativa della scuola; arredi e complementi di arredo finalizzati alla riorganizzazione fisica di classi, scuole e laboratori;
- organizzazione di attività didattiche e divulgative, anche in collaborazione con istituti di istruzione, istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere;
- svolgimento di attività editoriali in tutti i campi della comunicazione sociale, come carta stampata, internet, radio e televisione;
- esecuzione di pubblicazioni librarie, studi di settore e culturali in genere;
- studio e realizzazione di itinerari, guide ed altro materiale turistico nelle diverse lingue;
- comunicazione e marketing nei vari settori economico-produttivi;
- servizio di agenzia di informazione, elaborazione e diffusione di notizie, sia ad uso interno che a favore di terzi, siano questi persone fisiche e giuridiche, soggetti pubblici o privati, commerciali e non, in particolare emittenti radiofoniche e televisive, quotidiani, periodici, mass-media, enti, associazioni, aziende e persone fisiche, uffici stampa;
- attuazione di iniziative editoriali relative alla redazione, riproduzione grafica, impaginazione, stampa e diffusione stampa, diffusione di giornali non quotidiani, pubblicazioni, house organ, newsletters, riviste, libri, manifesti ed ogni altro materiale informativo o didattico formativo promozionale e pubblicitario, su qualunque supporto anche informatico e digitale, con trasmissione diretta, via cavo, p.c., telefonico, televideo, telefono fax, videotel e televideo, via etere, satellitare, internet ed attraverso ogni opportunità tecnologicamente disponibile;
- servizi di uffici stampa e pubbliche relazioni per i soggetti e con gli strumenti sopra individuati;
- ideazione e realizzazione di servizi registrati e/o filmati a scopo

informativo, formativo, divulgativo, didattico, promozionale e pubblicitario

per i soggetti sopra individuati;

- ideazione, creazione e gestione di logotipi, marchi aziendali, spot commerciali, manifesti, cataloghi, depliant, slogan, spot, cartellonistica, packaging;

i. Supporto alla valorizzazione e sviluppo del territorio

- progettazione e sviluppo di applicazioni e servizi nel campo delle tecnologie ICT (tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione) con particolare riferimento alle soluzioni per la valorizzazione, la gestione e la promozione innovativa delle risorse culturali, ambientali e turistiche del territorio, ivi compreso il patrimonio delle produzioni locali tipiche, dei saperi locali e della cultura materiale;

- progettazione e realizzazione di soluzioni innovative per la valorizzazione e comunicazione delle collezioni e dei servizi di musei, centri espositivi, di monumenti, reti e sistemi museali;

- progettazione e realizzazione di soluzioni innovative per la valorizzazione e la gestione di bacini e distretti culturali e la creazione di servizi a valore aggiunto in ottica di valorizzazione turistica e di economia della cultura;

- progettazione e realizzazione di soluzioni innovative per la valorizzazione e la gestione di risorse documentali bibliografiche e archivistiche, con particolare riferimento alla finalizzazione comunicativa, didattica e turistica di tali risorse, e con realizzazione di servizi a valore aggiunto anche commerciali;

- consulenza nel campo dell'innovazione applicata alla valorizzazione culturale, ambientale e turistica e all'economia della cultura;

- attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo nel settore dell'innovazione per la valorizzazione e gestione dei contenuti e dei servizi per la cultura, l'ambiente e il turismo;

- organizzazione e promozione di itinerari turistici, di visite guidate e di servizi turistici.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere

attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

Il consiglio di amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci operatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci operatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.

Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo.

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;

Possono essere soci operatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci operatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal consiglio di amministrazione al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel consiglio di amministrazione della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il non rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale;
- d) l'adesione a realtà che possano andare in contrasto con gli scopi e gli interessi della cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal consiglio di amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del consiglio di amministrazione, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni

legalmente adottate dagli organi sociali;

f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;

b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;

b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

g) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax;

h) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal

Consiglio di amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di amministrazione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;

b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per

cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;

d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purchè siano decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.

Il recesso dei soci volontari è libero.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Il Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 30 giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte del Consiglio di amministrazione, non adempia entro 15 giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;
- e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;
- f) rispetti il regolamento interno regolarmente approvato e le decisioni prese in assemblea plenaria.

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 37 e 38, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento o, nell'ipotesi di cui al comma successivo, della relativa delibera assembleare.

Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il socio, ai sensi e per

gli effetti del comma 2 dell'articolo 8 dlgs 112/2017, può, entro il termine di decadenza di quindici giorni dalla comunicazione dell'esclusione, chiedere al Consiglio di amministrazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea, a tal fine appositamente convocata nei successivi 30 giorni.
L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.
L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 12 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi, entro 6 mesi dalla data di decesso del de curis dovranno indicare quello tra essi li rappresenterà.

Art. 13 (Rimborso della quota)

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545*quinquies*, comma 3, del codice civile.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera del consiglio di amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice

civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI Art. 15 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

La quota ha un valore minimo pari a €. 500.

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 20, numero uno, lettera b) del presente statuto.

Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

— In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, il Consiglio di amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore della quota, così come previsto al successivo articolo 19.

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci operatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione della partecipazione.

Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

- a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci operatori;
- b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a

fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;

c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il Consiglio di amministrazione;

d) I voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:

- 1 voto fino a 5000euro di capitale sottoscritto;
- 2 voti oltre 5000 euro e fino a 15000 euro di capitale sottoscritto;
- 3 voti oltre 15000 euro e fino a 30000 euro di capitale sottoscritto;
- 4 voti oltre 30000 euro e fino a 50000 euro di capitale sottoscritto;
- 5 voti oltre 50000 euro di capitale sottoscritto.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;

e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 2 anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari a €. 500. Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
 - b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
 - 2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
 - 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
 - 4) dalla riserva straordinaria;
 - 5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.
- Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso.

Art. 22 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 23 (Ristorni)

Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.

Per i soci lavoratori si terrà conto di:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
- qualifica professionale,
- compensi erogati,
- tempo di permanenza in cooperativa,
- tipologia del rapporto di lavoro.

I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 24 (Organi sociali)

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) l'organo di controllo, se nominato

Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
 - b) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017;
 - c) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;
 - d) procede alla nomina e revoca del Consiglio di amministrazione;
 - e) procede all'eventuale nomina dell'organo di controllo;
 - f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
 - g) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - h) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
 - i) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;
 - j) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
 - k) delibera sull'istanza di riesame presentata dal socio escluso ai sensi del precedente articolo 11.
 - l) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti interni;
 - m) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
 - n) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;
 - o) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongono alla sua approvazione.
- Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto g) deve essere redatto da un Notaio.

Art. 26 (Convocazione dell'assemblea)

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di amministrazione con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai

recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 22.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 15 giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i Sindaci Effettivi, se nominati, siano presenti ovvero informati della riunione. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo o 28.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

Art. 28 (Voto ed intervento)

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; I soci cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di 1 voti .

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di

Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco della Cooperativa.

Ciascun socio non può rappresentare più di 2 soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 30 (Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5 eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito
- non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. L'assunzione della carica di amministratore da parte di soggetti non soci, oltre a quanto previsto dal precedente comma, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità e indipendenza:

- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:

a) attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

b) attività professionali o lavorative nel settore della cooperativa;

- non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a due esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 31 (Compiti del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione della redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni del consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 33 (Integrazione del consiglio di amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del consiglio di amministrazione, anche conseguente alla loro decadenza dalla carica per perdita sopravvenuta di uno o più dei requisiti richiamati dal precedente articolo 30, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale l'assemblea può essere convocata da ogni socio.

Art. 34 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 35 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale della Cooperativa e compie tutti gli atti inerenti tale funzione. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri in tutto o in parte, al Vice Presidente o a un membro del Consiglio, nonché con speciale procura ad impiegati della Società.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente eletto dal Consiglio di Amministrazione.
I limiti delle procure e/o deleghe vengono trascritte nel Regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 36 (Organo di controllo)

L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un sindaco unico o un revisore legale (o società di revisione legale) quale organo di controllo. L'Assemblea potrà altresì, in alternativa, nominare, quale organo di controllo, un collegio sindacale, il quale, in questo caso, si comporrà di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

Il Collegio Sindacale o il sindaco unico, quando nominati, esercitano anche la revisione legale dei conti e dovranno essere scelti fra i revisori legali in possesso dei requisiti di legge

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 37 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 38, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 38 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore a €. 250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie;

c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n. 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci operatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, Il consiglio di amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell' articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 43 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Firmato: Michele Bottaccio - Piacquadio Pasquale
- Francesco Pellegrino - Michele AUGELLI (L.S.
Notaio).

REGISTRATO A FOGGIA IL 22 MAGGIO 2019 AL N.
2747/1T.

[illegible]